

N. 37500 REP./N. 18675 FASC.

---ooOoo---

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "CIC S.c.r.l. in liquidazione", con sede in Banchette (TO)

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, addì 3 (tre) agosto in Banchette (TO), Via Castellamonte n. 8, presso la sede legale della società, alle ore 17 (diciassette).

Avanti me dottor Giulio BIINO, notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è in persona comparso il signor:

= INZIRILLO dott. Giuseppe, nato a Castelvetrano (TP) il giorno 11 luglio 1975, domiciliato, per la carica, presso la sede della indicata società, in Banchette (TO), Via Castellamonte n. 8, codice fiscale dichiarato: NZR GPP 75L11 C286E.

Quale componente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di liquidatore della società denominata:

"CIC S.c.r.l. in liquidazione", con sede in Banchette (TO), Via Castellamonte n. 8, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro delle Imprese di Torino: 93006790013, numero Repertorio Economico Amministrativo TO-661134.

Lo stesso, nell'indicata sua qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci di detta società, convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore 15 (quindici), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Relazione sull'andamento economico dell'esercizio al 31.05.2015 e andamento previsionale della gestione;**
- 2. Determinazione della parte variabile del compenso del Liquidatore;**
- 3. Aggiornamento sulle prospettive societarie;**
- 4. Altre comunicazioni del Liquidatore;**
- 5. Modifiche Statuto sociale inerenti la possibilità di ingresso nella compagine sociale di soggetti privati;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Il componente, in detta sua qualità, assume pertanto la presidenza dell'assemblea e constatato, richiedendomi di darne atto:

--- che gli avvisi di convocazione della presente assemblea sono stati inviati ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale;

--- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori:

- TERRANOVA dott. Calogero - Presidente
- POLLONO dott. Alessandro,
- DURANDO dott. Claudio;

--- che sono regolarmente rappresentati soci possessori di quote costituenti il 69,3% (sessantanove virgola tre per cento) dell'intero capitale sociale e precisamente:

- il "Comune di Ivrea", con sede in Ivrea (TO), Piazza Vittorio Emanuele n. 1, avente codice fiscale numero: 00519320014, in persona del sindaco pro tempore signor DELLA PEPA dott. Carlo, nato a Torino (TO) il 16 settembre 1962, intestatario di una quota corrispondente al 24,91% (ventiquattro virgola novantuno per cento) dell'intero capitale sociale;
- il "Consorzio per il Sistema Informativo (CSI PIEMONTE)", con sede in Torino (TO), Corso Unione Sovietica n. 216, avente codice fiscale numero: 01995120019, in persona della signora TAVELLA dott.ssa Paola, nata a Torino (TO) il 14 settembre 1959, intestatario di una quota corrispondente al 18,1% (diciotto virgola uno per cento) dell'intero capitale sociale;
- l'"ASL TO4", con sede in Chivasso (TO), Via Po n. 11, avente codice fiscale numero: 09736160012, in persona del Direttore Generale signor ARDISSONE dott. Lorenzo, nato ad Aarau (Svizzera) il 5 ottobre 1958, intestataria di una quota corrispondente al 14,12% (quattordici virgola dodici per cento) dell'intero capitale sociale;
- la "Città Metropolitana di Torino", con sede in Torino (TO), Via Maria Vittoria n. 12, avente codice fiscale numero: 01907990012, in persona del Dirigente Servizio Partecipazioni signor ASPREA dott. Fortunato, nato a Cosoleto (RC) il 2 febbraio 1957, intestataria di una quota corrispondente all'8,47% (otto virgola quarantasette per cento) dell'intero capitale sociale;
- l'"ASL TO2", con sede in Torino (TO), Corso Svizzera n. 164, avente codice fiscale numero: 09737190018, in persona della signora VALENTE dott.ssa Maria Teresa, nata a Torino (TO) il 17 dicembre 1955, intestataria di una quota corrispondente allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) dell'intero capitale sociale;
- l'"ASL TO3", con sede in Collegno (TO), Via Martiri XXX Aprile n. 30, avente codice fiscale numero: 09735650013, in persona del Direttore Amministrativo signora DAGHERO dott.ssa Lorella, nata a Torino (TO) il 12 febbraio 1958, intestataria di una quota corrispondente allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) dell'intero capitale sociale;
- l'"Azienda Sanitaria Locale ASL NOVARA (n. 13)", con sede in Novara (NO), Viale Roma n. 7, avente codice fiscale numero: 01522670031, in persona del Direttore Amministrativo signora RIZZOLIO dott.ssa Simonetta, nata a Nizza Monferrato (AT) il 6 dicembre 1958, intestataria di una quota corrispondente allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) dell'intero capitale sociale;
- la "Unione dei Comuni Nord Est Torino", con sede in San Benigno Canavese (TO), Palazzo Volpini, Via Giovanni XXIII n. 16, avente codice fiscale numero: 95018840017,

in persona dell'assessore signor BISACCA Sergio, nato a Torino (TO) il 7 luglio 1960,

intestatario di una quota corrispondente allo 0,53% (zero virgola cinquantatre per cento) dell'intero capitale sociale;

- il "Comune di San Benigno Canavese", con sede in San Benigno Canavese (TO), Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, avente codice fiscale numero: 01875020016,

in persona del Sindaco pro tempore signora GEMINIANI Maura, nata a Melara (RO) il 6 ottobre 1948,

intestatario di una quota corrispondente allo 0,53% (zero virgola cinquantatre per cento) dell'intero capitale sociale;

- il "Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.", con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 24, avente codice fiscale numero: 07949370014,

in persona del Direttore signora AVALLE dott.ssa Carla Lucia, nata a Torino (TO) il giorno 11 ottobre 1958,

intestatario di una quota corrispondente allo 0,16% (zero virgola sedici per cento) dell'intero capitale sociale;

- il "Comune di Samone", con sede in Samone (TO), Via Provinciale n. 35, avente codice fiscale numero: 93003450017,

in persona del sindaco pro tempore signor POLETTO Lorenzo Pietro, nato a Samone (TO) il 27 dicembre 1952,

intestatario di una quota corrispondente allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento) dell'intero capitale sociale;

--- che sono altresì presenti l'avv. Giancarlo GUARINI e l'avv. Mario RAVINALE, legali della società;

--- che i primi quattro argomenti posti all'Ordine del Giorno sono stati svolti prima d'ora e verbalizzati separatamente a cura degli intervenuti;

DICHIARA

chè l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e conferma a me notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Tutti i presenti dichiarano di pienamente conoscere ed accettare gli ulteriori argomenti posti all'Ordine del Giorno e di rinunciare ad ogni contraria eccezione.

Il Presidente ne inizia quindi la trattazione evidenziando agli intervenuti le ragioni che, al fine di rendere possibile l'ingresso nella compagine sociale di soggetti privati, e solo a questo fine, impongono una revisione dell'attuale testo di statuto sociale, anche variando i termini temporali per l'esercizio del diritto di prelazione.

Egli sottolinea tuttavia come la suddetta revisione sarà condizionata, quanto alla sua efficacia, al valido esperimento da parte di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale di apposita procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione di un soggetto terzo privato, che si impegni a provvedere al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale della società, soggetto cui trasferire le proprie quote di partecipazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 568 bis lettera b) Legge n. 147/2013, così come modificato e integrato dall'art. 1 commi 611 e

seguenti della Legge n. 190/2014.

La condizione sospensiva si avrà per avverata al momento della comunicazione alla società del provvedimento di aggiudicazione in favore del predetto soggetto terzo privato individuato all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra.

Dà quindi lettura del testo dello statuto sociale già all'uopo predisposto, commentandolo articolo per articolo.

Dopo di che invita l'Assemblea a pronunciarsi in merito a quanto sopra esposto e ad assumere le conseguenti delibere.

L'Assemblea, udite le comunicazioni del Presidente e constatata l'utilità della sua proposta, con voto verbalmente espresso e con l'astensione del Comune di Samone e del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE., pertanto con il voto favorevole di soci rappresentanti il 69,06% (sessantanove virgola zero sei per cento) dell'intero capitale sociale,

DELIBERA

subordinatamente al valido esperimento da parte di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale di apposita procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione di un soggetto terzo privato, che si impegni a provvedere al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale della società, soggetto cui trasferire le proprie quote di partecipazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 568 bis lettera b) Legge n. 147/2013, così come modificato e integrato dall'art. 1 commi 611 e seguenti della Legge n. 190/2014, dandosi atto che la condizione sospensiva si avrà per avverata al momento della comunicazione alla società del provvedimento di aggiudicazione in favore del predetto soggetto terzo privato individuato all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra,

1) - di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di statuto sociale, nella riformulazione proposta e letta dal Presidente, quale statuto, previa nuova lettura da me Notaio datane al comparsente e vidimazione del comparsente medesimo e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

2) - di ritenere correlativamente annullato, ora per allora, il testo di statuto sociale sin a tal momento in vigore;

3) - di dare mandato al liquidatore di depositare presso il competente Registro delle Imprese, a mente dell'articolo 2436 del Codice Civile, all'avveramento della suddetta condizione sospensiva, il nuovo testo dello statuto sociale quale risulta dopo la riformulazione approvata dalla presente assemblea.

L'assemblea, infine, sempre all'unanimità, delibera di conferire al liquidatore signor INZIRILLO Giuseppe, qui comparsente, ogni più ampio potere per apportare al presente verbale ed allegato statuto, tutte quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Esaurito così lo svolgimento del quinto argomento posto

all'Ordine del Giorno e più nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,10 (diciotto e dieci) per quanto attiene al suddetto quinto argomento, dando atto che il successivo argomento posto all'Ordine del Giorno verrà svolto successivamente e verbalizzato separatamente a cura degli intervenuti.

E richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto al componente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupa questo verbale numero otto facciate e parte della noma di tre fogli.

In originale firmati:

= GIUSEPPE INZIRILLO

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered by the report. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include continuing to invest in marketing, maintaining high standards of customer service, and regularly reviewing financial performance to identify areas for improvement.

ALLEGATO "A" N. 37500 REP. / N. 19675 FASC.

STATUTO

TITOLO I

GENERALITA'

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Esiste una società consortile a responsabilità limitata denominata "CIC s.c.r.l."

La società si qualifica ed opera come consortile in conformità a quanto previsto dall'articolo 2615-ter del codice civile.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Banchette (TO) e può dotarsi di sedi operative sul territorio.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per scopi quelli di:

- a) mettere a disposizione esclusivamente dei soci, attraverso la costituzione di un sistema informativo organico, i mezzi per il trattamento automatico delle informazioni utilizzate da ciascuno di essi per conseguire i rispettivi scopi istituzionali nei campi della ricerca, della programmazione, della pianificazione e della gestione operativa;
- b) realizzare e/o gestire sistemi di elaborazione dei dati che, promuovendo la connessione tecnica ed operativa dei soci, consentano lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse e la standardizzazione delle procedure;
- c) facilitare l'accesso alle tecniche informatiche da parte dei soci di minore dimensione e l'estensione di tali tecniche a nuovi settori operativi di interesse sociale;
- d) promuovere il coordinamento tecnico ed operativo delle ini-

ziative dei soci nel settore dell'informatica applicata alla gestione operativa delle attività tecnico-amministrative;

e) progettare, sviluppare, gestire esclusivamente per i soci servizi basati sull'uso di soluzioni e strumenti informativi;

f) promuovere e consolidare la formazione di una cultura informatica nei quadri della Pubblica Amministrazione.

Per la realizzazione degli scopi suindividuati, la società assume idonee iniziative, ed in particolare:

1) l'analisi funzionale delle attività dei soci; il conseguente sviluppo, l'acquisizione, la manutenzione evolutiva del software applicativo a supporto dell'automazione di tali attività; l'acquisizione degli strumenti necessari per l'espletamento del proprio compito istituzionale; la gestione diretta o indiretta dell'infrastruttura tecnologica così determinata;

2) la promozione di studi, conferenze e convegni inerenti le attività della società e quelle dei soci che abbiano ricevuto impulso e/o qualificazione significativi dall'utilizzo delle prestazioni della società;

3) la promozione, nell'ambito di competenza delle attività della società, di iniziative di sensibilizzazione, informazione, qualificazione, riqualificazione e riconversione in favore di dipendenti della Pubblica Amministrazione;

4) tutte le iniziative che la società decida di adottare per il miglior conseguimento degli scopi sociali; ivi compresa l'assunzione di mutui e di finanziamenti.

Articolo 4 - Durata. Esercizio sociale. Scioglimento.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050.

L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

La società si scioglie per le ragioni previste dalla legge.

TITOLO II

I SOCI

Articolo 5 - Le categorie di soci

Possono entrare a far parte della società:

- 1) Enti Locali singoli e/o associati (Province, Comuni, Consorzi di Comuni, unioni di Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Locali);
- 2) Aziende Sanitarie;
- 3) società a capitale interamente pubblico ed organismi di diritto pubblico;
- 4) soggetti privati.

Articolo 6 - L'ammissione alla società e l'ampliamento della compagine sociale

L'ammissione alla società di nuovi soci è regolata dal successivo articolo 12.

Articolo 7 - Gli obblighi ed i diritti dei soci - I poteri ispettivi

I soci si obbligano:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, delle convenzioni e delle deliberazioni degli organi della società;
- b) all'adempimento tempestivo degli obblighi assunti nell'interesse comune e dei singoli soci interessati a tali obblighi;
- c) a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione alla società non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che la società assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

Previa richiesta scritta motivata i soci hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie circostanziate sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i do-

cumenti relativi all'amministrazione. In particolare, per consentire a ciascun socio l'esercizio del potere ispettivo sull'attività sociale:

- a) ciascun socio ha diritto di accedere a tutti i documenti contabili ed agli atti sociali, forniti su richiesta in forma elettronica sicura. Ciascun socio può altresì richiedere informazioni agli organi di amministrazione ed esercitare il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche per quanto concerne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione consortile, con facoltà di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea dei soci le questioni relative al puntuale perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi sociali;
- b) entro il termine di ciascun esercizio, il Presidente sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea, la relazione annuale in ordine all'attività della società ed all'andamento economico della gestione.

Il bilancio preventivo viene trasmesso a ciascun socio entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea; entro i trenta giorni successivi i soci che usufruiscono dei servizi erogati dalla società possono trasmettere al Presidente, affinché siano sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, note sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 8 - La perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, oltre ai casi previsti dalla legge, per:

- a) recesso;
- b) esclusione.

Il socio receduto od escluso rimane responsabile degli obblighi assunti nei confronti della società e dei singoli soci.

Il socio uscente non ha diritto a restituzione alcuna dei beni conferiti alla società a fondo perduto.

Articolo 9 - Recesso

La dichiarazione di recesso deve pervenire alla società mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto alla chiusura dell'eser-

cizio in corso ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti, ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Il recedente deve, comunque, soddisfare completamente gli obblighi sorti nei suoi confronti sino al momento del perfezionamento del recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di socio, nei confronti di terzi e/o di soci.

I beni conferiti, i contributi, e le quote versate non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti.

La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio, se la società si fosse sciolta alla data del recesso.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 del codice civile.

Articolo 10 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con la maggioranza di cui al successivo articolo 19, di escludere il socio che:

- a) non proceda al pagamento dei servizi fatturati e/o dei contributi consortili dovuti alla società entro sessanta giorni dalla diffida ad adempiere comunicata da parte del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) sia posto in liquidazione o sia dichiarato estinto.

TITOLO III

IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

Articolo 11 - Il capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad euro zero.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Articolo 12 - Le partecipazioni

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, sia conferimenti in denaro sia conferimenti di beni in natura e di crediti; possono altresì essere effettuati dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso; la società può anche stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate ed effettuate con ciascun socio singolarmente, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti normative.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Per il caso di ammissione di nuovi soci, la società potrà aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti dei soci entranti, sulla base di quanto sopra previsto. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire sia nella forma di conferimenti in denaro, sia di beni in natura, sia di crediti o di servizi o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di

Articolo 13 - I servizi - Procedura per la stipulazione dei contratti di servizio

I servizi che la società eroga ai propri soci sono oggetto di appositi contratti, di durata anche pluriennale, approvati dai competenti organi deliberanti degli enti dei soci. In particolare, la stipula dei contratti di servizio è effettuata nel rispetto delle disposizioni seguenti:

- a) il singolo socio comunicherà analiticamente alla società le prestazioni che intende richiederle;
- b) la società, dopo aver individuato le soluzioni tecniche ed organizzative, comunicherà al socio la proposta tecnico-economico il cui corrispettivo sarà determinato sulla base del prezzario approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) il singolo socio comunicherà alla società la propria valutazione, al fine di definire analiticamente il disciplinare relativo;
- d) il socio e la società sottoscriveranno l'apposito contratto di servizio e gli allegati relativi al fine di dare avvio all'esecuzione del servizio.

Articolo 14 - Gli utili

I soci, considerata la natura consortile della società, non hanno diritto alla distribuzione di eventuali utili.

Allo scioglimento della società vengono rimborsati: i finanziamenti infruttiferi, i contributi ed i beni conferiti alla società. I conferimenti, i finanziamenti, i contributi, nonché il valore residuo dei beni conferiti vengono rivalutati proporzionalmente alla svalutazione monetaria conteggiata per ciascuno di essi - in base all'indice ISTAT del costo della vita - dalla data del versamento o conferimento a quella del riparto comune a seguito di scioglimento.

Non vengono restituiti i finanziamenti né i beni, né rimborsati i valori, rimessi alla società a fondo perduto, in ogni caso.

Articolo 15 - I contributi

Per il finanziamento delle attività istituzionali la società si avvale anche dei contributi disposti, da parte di Enti pubblici, di Enti privati e di persone, anche estranei alla compagine sociale e finalizzati alla gestione ordinaria delle attività della società, nonché di erogazioni concesse da Istituti di credito, finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 16 - Gli organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Articolo 17 - L'Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno, di cui una entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Nei casi previsti dalla legge la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea viene, altresì, convocata su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione viene comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei so-

ci, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la metà del capitale sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso d'impedimento di entrambi, gli intervenuti eleggono un Presidente della seduta nel loro seno. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5) (decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Articolo 18 - I poteri dell'Assemblea

L'Assemblea individua ed ad approva tutte le decisioni strategiche per l'attività della società ed in particolare:

- 1) la determinazione degli indirizzi finanziari ed operativi della società, individuati mediante il Budget, strumento necessario per rendere effettivo e concreto il controllo analogo da parte dei soci sulla società;
- 2) la verifica in concreto, circa il perseguimento dei predetti indirizzi finanziari ed operativi, mediante il Controllo di gestione e finanziario, strumento anch'esso ritenuto necessario a rendere effettivo il controllo analogo da parte dei soci sulla società.

Le deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) vengono assunte dall'Assemblea almeno una volta all'anno, su proposta del Consiglio di Ammini-

strazione, e saranno sempre approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea provvede inoltre ad approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione almeno ogni dodici mesi:

- 1) lo Schema organizzativo degli uffici;
- 2) il Piano delle risorse umane e degli investimenti.

Fermo quanto sopra, l'Assemblea provvede altresì:

- 1) all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina del Vice Presidente;
- 5) all'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto;
- 6) alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente, agli altri amministratori ed ai Sindaci;
- 7) all'approvazione ed alle eventuali modifiche, dei regolamenti interni;
- 8) alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi soci;
- 9) alle decisioni relative allo scioglimento della società e, se necessario, alla nomina di un liquidatore ed alla definizione dei suoi poteri;
- 10) all'autorizzazione di decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea provvede altresì ad assumere le decisioni del caso in ordine alle questioni sottoposte dai soci ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. a) del presente Statuto.

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, scelti fra persone di comprovata esperienza

nel campo dell'attività consortile.

I membri del Consiglio durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, consecutivamente, una sola volta. Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione entro il termine di un mese. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.

Articolo 20 - I poteri del Consiglio di Amministrazione

Ferme le competenze inderogabili dell'Assemblea dei soci (come stabilite dall'articolo 18), nonché quelle del Collegio Sindacale (come stabilite dall'articolo 23), il Consiglio di Amministrazione cura l'ordinaria amministrazione della società ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Il Consiglio potrà nominare tra i membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni ed eventuali retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le esigenze della società, tenendo conto delle finalità e degli indirizzi finanziari ed operativi definiti periodicamente dall'Assemblea dei soci e, in funzione di tali indirizzi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea stessa, una volta almeno ogni dodici mesi:

- 1) lo Schema organizzativo degli uffici;
- 2) il Piano delle risorse umane e degli investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e potrà altresì nominare direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega, nonché arbitri o amichevoli compositori in presenza di controversie, determinando, eventualmente, anche il corrispettivo delle loro prestazioni, nella misura e nei modi che riterrà opportuno di fissare.

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, convocano il Consiglio, anche telefonicamente, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti. In caso

di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di esclusione di un socio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Il Consiglio, in particolare:

- 1) delibera, su proposta del Presidente, sul piano annuale delle attività e sulle linee di sviluppo della società;
- 2) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni della società;
- 3) definisce il Contratto tipo per l'affidamento dei servizi, in forma diretta, da parte dei singoli soci alla società, con indicazione della tipologia di detti servizi e i relativi aggiornamenti;
- 4) approva il Prezzario applicabile ai soci e i relativi aggiornamenti;
- 5) delibera sull'ammissione di nuovi soci in base ai criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Assemblea;
- 6) provvede alla gestione esterna ed interna della società;
- 7) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni della società e dei suoi organi operativi;
- 8) redige i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 9) stabilisce e modifica l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune ove essa è posta;
- 10) propone all'Assemblea la determinazione dei compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio, a quelli del Collegio Sindacale;
- 11) esplica ogni atto ulteriore necessario al buon conseguimento dell'oggetto sociale ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni;
- 12) delibera l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere presso Istituti di Credito;

- 13) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.

Articolo 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente rappresenta la società nei confronti dei terzi, fermo quanto stabilito dall'articolo 2475-bis del codice civile.

Il Presidente, in particolare:

- 1) presiede l'Assemblea e il Consiglio e ne determina l'ordine del giorno;
- 2) propone al Consiglio il piano di attività annuale e le linee di sviluppo della società;
- 3) ha la firma di tutti gli atti sociali;
- 4) vigila, coadiuvato dal Consiglio, sulla tenuta e sulla conservazione dei libri, dei registri e dei documenti, nonché sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- 5) fornisce ai soci, se richiesto, le informazioni relative allo svolgimento delle attività della società;
- 6) cura, di concerto col Consiglio, il funzionamento degli organi operativi della società, e tutti i rapporti esterni;
- 7) cura, di concerto col Consiglio, la realizzazione delle iniziative e delle attività sociali.

Articolo 22 - Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente del Consiglio è nominato dall'Assemblea nei modi previsti dal presente Statuto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni a richiesta del Presidente stesso od in caso di impedimento di quest'ultimo.

Articolo 23 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono altresì essere nominati due membri supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi devono essere

scelti tra i Revisori Contabili.

Il Collegio controlla l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione, e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. I Sindaci hanno facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, di tutti i registri e libri contabili ed amministrativi della società; il Presidente del Collegio dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne informa il Consiglio stesso.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalle norme in materia di società per azioni ed esercita le funzioni di Controllo Contabile.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Riferimento alle leggi comuni

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché alle altre norme in materia.

Articolo 25 - Clausola arbitrale

Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto o le deliberazioni degli organi sociali, ivi comprese le controversie con soci cessati, receduti od esclusi, o con persone fisiche che abbiano rivestito cariche nella società, è deferita alla decisione di un Collegio composto di tre arbitri designati dal Presidente del Tribunale di Ivrea.

Il Collegio decide, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e dispone in ordine alle proprie spese e competenze.

Visto per inserzione

Torino, 3 agosto 2015

In originale firmati:

= GIUSEPPE INZIRILLO

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that the records should be kept in a secure and accessible format. Regular backups are recommended to prevent data loss in the event of a system failure or disaster.

SECTION 2: REPORTING REQUIREMENTS

This section outlines the specific reporting requirements for the organization. It states that all reports must be submitted by the 15th of the following month. The reports should include a detailed breakdown of revenues, expenses, and net income.

SECTION 3: COMPLIANCE AND AUDIT

The organization is required to comply with all applicable tax laws and regulations. It is the responsibility of the management to ensure that all financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards.

Additionally, the organization must be prepared for an external audit. All records and supporting documents should be readily available for review by the auditors.

SECTION 4: FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements for the period ending 31st December 2023 are as follows:

Total Revenue: \$1,200,000

Total Expenses: \$800,000

Net Income: \$400,000

Total Assets: \$500,000

Total Liabilities: \$300,000

Total Equity: \$200,000

STATUTO

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

- Articolo 1 - Costituzione e denominazione
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Oggetto
- Articolo 4 - Durata. Esercizio sociale. Scioglimento

TITOLO II - I SOCI

- Articolo 5 - Le categorie di soci
- Articolo 6 - L'ammissione alla società e l'ampliamento della compagine sociale
- Articolo 7 - Gli obblighi e i diritti dei soci – I poteri ispettivi
- Articolo 8 - La perdita della qualità di socio
- Articolo 9 - Recesso
- Articolo 10 - Esclusione

TITOLO III - IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

- Articolo 11 - Il capitale sociale
- Articolo 12 - Le partecipazioni
- Articolo 13 - I servizi – Procedura per la stipulazione dei contratti di servizio
- Articolo 14 - Gli utili
- Articolo 15 - I contributi

TITOLO IV - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 16 - Gli organi della Società

Articolo 17 - L'Assemblea

Articolo 18 - I poteri dell'Assemblea

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 20 - I poteri del Consiglio di Amministrazione

Articolo 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 22 - Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 23 - Il Collegio Sindacale

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Riferimento alle leggi comuni ed alle norme sull'*in house providing*

Articolo 25 - Clausola arbitrale

TITOLO I GENERALITA'

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Esiste una società consortile a responsabilità limitata denominata "CIC s.c.r.l.". La società si qualifica ed opera come consortile in conformità a quanto previsto dall'articolo 2615-ter del codice civile. Alla società partecipano i Comuni, i Consorzi di Comuni, le unioni di Comuni, le Comunità Montane, Aziende Sanitarie, le Province e gli organismi di diritto pubblico.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Banchette (TO) e può dotarsi di sedi operative sul territorio.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per scopi quelli di:

- a) mettere a disposizione esclusivamente dei soci, attraverso la costituzione di un sistema informativo organico, i mezzi per il trattamento automatico delle informazioni utilizzate da ciascuno di essi per conseguire i rispettivi scopi istituzionali nei campi della ricerca, della programmazione, della pianificazione e della gestione operativa;
- b) realizzare e/o gestire sistemi di elaborazione dei dati che, promuovendo la connessione tecnica ed operativa dei soci, consentano lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse e la standardizzazione delle procedure;
- c) facilitare l'accesso alle tecniche informatiche da parte dei soci di minore dimensione e l'estensione di tali tecniche a nuovi settori operativi di interesse sociale;
- d) promuovere il coordinamento tecnico ed operativo delle iniziative dei soci nel settore dell'informatica applicata alla gestione operativa delle attività tecnico-amministrative;
- e) progettare, sviluppare, gestire esclusivamente per i soci servizi basati

sull'uso di soluzioni e strumenti informativi;

f) promuovere e consolidare la formazione di una cultura informatica nei quadri della Pubblica Amministrazione.

Per la realizzazione degli scopi suindicati, la società assume idonee iniziative, ed in particolare:

1) l'analisi funzionale delle attività dei soci; il conseguente sviluppo, l'acquisizione, la manutenzione evolutiva del software applicativo a supporto dell'automazione di tali attività; l'acquisizione degli strumenti necessari per l'espletamento del proprio compito istituzionale; la gestione diretta o indiretta dell'infrastruttura tecnologica così determinata;

2) la promozione di studi, conferenze e convegni inerenti le attività della società e quelle dei soci che abbiano ricevuto impulso e/o qualificazione significativi dall'utilizzo delle prestazioni della società;

3) la promozione, nell'ambito di competenza delle attività della società, di iniziative di sensibilizzazione, informazione, qualificazione, riqualificazione e riconversione in favore di dipendenti della Pubblica Amministrazione;

4) tutte le iniziative che la società decida di adottare per il miglior conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa l'assunzione di mutui e di finanziamenti.

Articolo 4 - Durata. Esercizio sociale. Scioglimento.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050.

L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

La società si scioglie per le ragioni previste dalla legge.

TITOLO II

I SOCI

Articolo 5 - Le categorie di soci

Possono entrare a far parte della società, esclusivamente:

- 1) Enti Locali singoli e/o associati (Province, Comuni, Consorzi di Comuni, unioni di Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Locali);
- 2) Aziende Sanitarie;
- 3) società a capitale interamente pubblico ed organismi di diritto pubblico.

Ai soci elencati ai punti 1) e 2) del presente articolo sono riservati, complessivamente almeno i tre quinti (3/5) delle partecipazioni al capitale sociale.

Agli altri soci, elencati al punto 3) del presente articolo, sono riservati non più dei (2/5) due quinti delle partecipazioni al capitale sociale, ma un singolo socio rientrante in questa categoria non potrà detenere la maggioranza relativa del capitale sociale.

Articolo 6 - L'ammissione alla società e l'ampliamento della compagine sociale

L'ammissione alla società di nuovi soci è regolata dal successivo articolo 12.

Articolo 7 - Gli obblighi ed i diritti dei soci - I poteri ispettivi

I soci si obbligano:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, delle convenzioni e delle deliberazioni degli organi della società;
- b) all'adempimento tempestivo degli obblighi assunti nell'interesse comune e dei singoli soci interessati a tali obblighi;
- c) a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione alla società non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che la società assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

Previa richiesta scritta motivata i soci hanno diritto di ricevere dagli amministratori

notizie circostanziate sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. In particolare, per consentire a ciascun socio l'esercizio del potere ispettivo sull'attività sociale:

a) ciascun socio ha diritto di accedere a tutti i documenti contabili ed agli atti sociali, forniti su richiesta in forma elettronica sicura. Ciascun socio può altresì richiedere informazioni agli organi di amministrazione ed esercitare il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche per quanto concerne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione consortile, con facoltà di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea dei soci le questioni relative al puntuale perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi sociali;

b) entro il termine di ciascun esercizio, il Presidente sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea, la relazione annuale in ordine all'attività della società ed all'andamento economico della gestione.

Il bilancio preventivo viene trasmesso a ciascun socio entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea; entro i trenta giorni successivi i soci che usufruiscono dei servizi erogati dalla società possono trasmettere al Presidente, affinché siano sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, note sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 8 - La perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, oltre ai casi previsti dalla legge, per:

- a) recesso;
- b) esclusione.

Il socio receduto od escluso rimane responsabile degli obblighi assunti nei confronti della società e dei singoli soci.

Il socio uscente non ha diritto a restituzione alcuna dei beni conferiti alla società a fondo perduto.

Articolo 9 - Recesso

La dichiarazione di recesso deve pervenire alla società mediante raccomandata con

avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti, ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Il recedente deve, comunque, soddisfare completamente gli obblighi sorti nei suoi confronti sino al momento del perfezionamento del recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di socio, nei confronti di terzi e/o di soci.

I beni conferiti, i contributi, e le quote versate non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti.

La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio, se la società si fosse sciolta alla data del recesso.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 del codice civile.

Articolo 10. - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con la maggioranza di cui al successivo articolo 19, di escludere il socio che:

a) non proceda al pagamento dei servizi fatturati e/o dei contributi consortili dovuti alla società entro sessanta giorni dalla diffida ad adempiere comunicata da parte del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) sia posto in liquidazione, sia dichiarato estinto o perda la natura soggettiva indicata ai precedenti articoli 1 e 5.

TITOLO III

IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

Articolo 11 - Il capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad euro duecentotrentaseimilaquattrocentocinquanta e centesimi settanta (236.450,70).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Articolo 12 - Le partecipazioni

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, sia conferimenti in denaro sia conferimenti di beni in natura e di crediti; possono altresì essere effettuati dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso; la società può anche stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate ed effettuate con ciascun socio singolarmente, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti normative.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Per il caso di ammissione di nuovi soci, la società potrà aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti dei soci entranti, sulla base di quanto sopra previsto.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire sia nella forma di conferimenti in denaro, sia di beni in natura, sia di crediti o di servizi o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di aumento di capitale, le partecipazioni di nuova emissione possono essere offerte a terzi. Le partecipazioni sono trasferibili solo ai soggetti di cui all'art. 1 ed

all'art. 5 e devono essere offerte in prelazione agli altri soci, secondo le modalità di seguito indicate:

a) il socio che intenda cedere la propria partecipazione deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione indicando la quota di partecipazione da cedere, il nominativo del cessionario ed il prezzo convenuto.

b) Il Consiglio di Amministrazione comunica la proposta di cessione agli altri soci entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione suindicata.

c) I soci hanno diritto di esercitare la prelazione sull'acquisto, alle medesime condizioni convenute con il terzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni. In caso di mancato esercizio della prelazione da parte di taluno dei soci il diritto di prelazione si estenderà automaticamente e proporzionalmente alle rispettive quote in favore dei soci che esercitino tale diritto i quali pertanto, con la comunicazione di esercizio della prelazione, accettano l'eventualità di dover acquistare l'intera partecipazione in vendita.

d) I soci che esercitino la prelazione ne dovranno dare comunicazione al socio cedente e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b).

e) Decorso il termine di cui alla precedente lettera d) senza che alcuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione il socio cedente sarà libero di cedere la quota al terzo alle condizioni convenute.

f) Tutte le comunicazioni indicate in questo articolo dovranno essere effettuate a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto dei termini suindicati farà fede la data dell'accettazione delle raccomandate presso l'Ufficio postale.

L'Assemblea dei soci determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le condizioni di convenzionamento con i soggetti aventi titolo i quali ne facciano richiesta.

Articolo 13 - I servizi - Procedura per la stipulazione dei contratti di servizio

I servizi che la società eroga ai propri soci sono oggetto di appositi contratti, di durata anche pluriennale, approvati dai competenti organi deliberanti degli enti dei soci. In particolare, la stipula dei contratti di servizio è effettuata nel rispetto delle disposizioni

seguenti:

- a) il singolo socio comunicherà analiticamente alla società le prestazioni che intende richiederle;
- b) la società, dopo aver individuato le soluzioni tecniche ed organizzative, comunicherà al socio la proposta tecnico-economica il cui corrispettivo sarà determinato sulla base del prezzario approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) il singolo socio comunicherà alla società la propria valutazione, al fine di definire analiticamente il disciplinare relativo;
- d) il socio e la società sottoscriveranno l'apposito contratto di servizio e gli allegati relativi al fine di dare avvio all'esecuzione del servizio.

Articolo 14 - Gli utili

I soci, considerata la natura consortile della società, non hanno diritto alla distribuzione di eventuali utili.

Allo scioglimento della società vengono rimborsati: i finanziamenti infruttiferi, i contributi ed i beni conferiti alla società. I conferimenti, i finanziamenti, i contributi, nonché il valore residuo dei beni conferiti vengono rivalutati proporzionalmente alla svalutazione monetaria conteggiata per ciascuno di essi - in base all'indice ISTAT del costo della vita - dalla data del versamento o conferimento a quella del riparto comune a seguito di scioglimento.

Non vengono restituiti i finanziamenti né i beni, né rimborsati i valori, rimessi alla società a fondo perduto, in ogni caso.

Articolo 15 - I contributi

Per il finanziamento delle attività istituzionali la società si avvale anche dei contributi disposti, da parte di Enti pubblici, di Enti privati e di persone, anche estranei alla compagine sociale e finalizzati alla gestione ordinaria delle attività della società, nonché di erogazioni concesse da Istituti di credito, finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 16 - Gli organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Articolo 17 - L'Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno, di cui una entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Nei casi previsti dalla legge la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea viene, altresì, convocata su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione viene comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la metà del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso d'impedimento di entrambi, gli intervenuti eleggono un Presidente della seduta nel loro seno. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5) (decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Articolo 18 - I poteri dell'Assemblea

L'Assemblea individua ed ad approva tutte le decisioni strategiche per l'attività della società ed in particolare:

- 1) la determinazione degli indirizzi finanziari ed operativi della società, individuati mediante il Budget, strumento necessario per rendere effettivo e concreto il controllo analogo da parte dei soci sulla società;
- 2) la verifica in concreto circa il perseguimento dei predetti indirizzi finanziari ed operativi, mediante il Controllo di gestione e finanziario, strumento anch'esso ritenuto necessario a rendere effettivo il controllo analogo da parte dei soci sulla società.

Le deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) vengono assunte dall'Assemblea almeno una volta all'anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e saranno sempre approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea provvede inoltre ad approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione almeno ogni dodici mesi:

- 3) lo Schema organizzativo degli uffici;
- 4) il Piano delle risorse umane e degli investimenti;

Fermo quanto sopra, l'Assemblea provvede altresì:

- 5) all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

- 6) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 7) alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 8) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di coloro che hanno incarichi di rappresentanza degli Enti pubblici locali, ed alla nomina del Vice Presidente;
- 9) all'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto;
- 10) alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente, agli altri amministratori ed ai Sindaci;
- 11) all'approvazione ed alle eventuali modifiche, dei regolamenti interni;
- 12) alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi soci;
- 13) alle decisioni relative allo scioglimento della società e, se necessario, alla nomina di un liquidatore ed alla definizione dei suoi poteri;
- 14) all'autorizzazione di decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea provvede altresì ad assumere le decisioni del caso in ordine alle questioni sottoposte dai soci ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. a) del presente Statuto.

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo dell'attività consortile.

I membri del Consiglio durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, consecutivamente, una sola volta. Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione entro il termine di un mese.

I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.

I consiglieri eletti in rappresentanza dei soci pubblici locali (di cui al punto 1) dell'articolo 5) non potranno essere in numero inferiore ad uno (1) né eccedere i tre quinti (3/5) dei consiglieri complessivamente eletti, con arrotondamento all'unità inferiore.

Articolo 20 - I poteri del Consiglio di Amministrazione

Ferme le competenze inderogabili dell'Assemblea dei soci (come stabilite dall'articolo 18), nonché quelle del Collegio Sindacale (come stabilite dall'articolo 23), il Consiglio di Amministrazione cura l'ordinaria amministrazione della società ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Il Consiglio potrà nominare tra i membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni ed eventuali retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le esigenze della società, tenendo conto delle finalità e degli indirizzi finanziari ed operativi definiti periodicamente dall'Assemblea dei soci e, in funzione di tali indirizzi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea stessa, una volta almeno ogni dodici mesi:

- 1) lo Schema organizzativo degli uffici;
- 2) il Piano delle risorse umane e degli investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e potrà altresì nominare direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega, nonché arbitri o amichevoli compositori in presenza di controversie, determinando, eventualmente, anche il corrispettivo delle loro prestazioni, nella misura e nei modi che riterrà opportuno di fissare.

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, convocano il Consiglio, anche telefonicamente, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di esclusione di un socio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Il Consiglio, in particolare:

- 1) delibera, su proposta del Presidente, sul piano annuale delle attività e

sulle linee di sviluppo della società;

- 2) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni della società;
- 3) definisce il Contratto tipo per l'affidamento dei servizi, in forma diretta, da parte dei singoli soci alla società, con indicazione della tipologia di detti servizi e i relativi aggiornamenti;
- 4) approva il Prezzario applicabile ai soci e i relativi aggiornamenti;
- 5) delibera sull'ammissione di nuovi soci in base ai criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Assemblea;
- 6) provvede alla gestione esterna ed interna della società;
- 7) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni della società e dei suoi organi operativi;
- 8) redige i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 9) stabilisce e modifica l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune ove essa è posta;
- 10) propone all'Assemblea la determinazione dei compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio, a quelli del Collegio Sindacale;
- 11) esplica ogni atto ulteriore necessario al buon conseguimento dell'oggetto sociale ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni;
- 12) delibera l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere presso Istituti di Credito;
- 13) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.

Articolo 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio è nominato dall'Assemblea tra i rappresentanti degli Enti pubblici locali.

Il Presidente rappresenta la società nei confronti dei terzi, fermo quanto stabilito dall'articolo 2475-bis del codice civile.

Il Presidente, in particolare:

- 1) presiede l'Assemblea e il Consiglio e ne determina l'ordine del giorno;
- 2) propone al Consiglio il piano di attività annuale e le linee di sviluppo della società;
- 3) ha la firma di tutti gli atti sociali;
- 4) vigila, coadiuvato dal Consiglio, sulla tenuta e sulla conservazione dei libri, dei registri e dei documenti, nonché sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- 5) fornisce ai soci, se richiesto, le informazioni relative allo svolgimento delle attività della società;
- 6) cura, di concerto col Consiglio, il funzionamento degli organi operativi della società, e tutti i rapporti esterni;
- 7) cura, di concerto col Consiglio, la realizzazione delle iniziative e delle attività sociali.

Articolo 22 - Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente del Consiglio è nominato dall'Assemblea nei modi previsti dal presente Statuto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni a richiesta del Presidente stesso od in caso di impedimento di quest'ultimo.

Articolo 23 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono altresì essere nominati due membri supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi devono essere scelti tra i Revisori Contabili.

Il Collegio controlla l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione, e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. I Sindaci hanno facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, di tutti i registri e libri contabili ed amministrativi della società; il Presidente del Collegio dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne informa il Consiglio stesso.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalle norme in materia di società per azioni ed esercita le funzioni di Controllo Contabile.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Riferimento alle leggi comuni ed alle norme sull'*in house providing*
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*".

Articolo 25 - Clausola arbitrale

Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto o le deliberazioni degli organi sociali, ivi comprese le controversie con soci cessati, receduti od esclusi, o con persone fisiche che abbiano rivestito cariche nella società, è deferita alla decisione di un Collegio composto di tre arbitri designati dal Presidente del Tribunale di Ivrea.

Il Collegio decide, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e dispone in ordine alle proprie spese e competenze.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

CONVENZIONE

Tra

COMUNE DI IVREA, con sede in Ivrea (TO), Piazza Vittorio Emanuele n. 1,
codice fiscale 00519320014, in persona del sindaco *pro tempore* dott. Carlo Della
Pepa (di seguito "Comune di Ivrea")

E

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, con sede in Torino (TO), via Maria
Vittoria n. 12, codice fiscale 01907990012, in persona del Dirigente del Servizio
Partecipazioni dott. Fortunato Asprea (di seguito "Città Metropolitana")

E

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE, con
sede in Torino (TO), Corso Unione Sovietica n. 216, codice fiscale 01995120019,
in persona del Direttore Generale dott. Ferruccio Ferranti (di seguito "CSI
Piemonte")

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO - 4, con sede in Chivasso (TO), via
Po n. 11, codice fiscale 09736160012, in persona del Direttore Generale dott.
Lorenzo Ardisson (di seguito "ASL TO-4")

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO - 3, con sede in Collegno (TO), via
Martiri XXX Aprile n. 30, codice fiscale 09735650013, in persona del Direttore
Generale dott. Flavio Boraso (di seguito "ASL TO-3")

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA, con sede in Novara, Viale Roma n. 7, codice fiscale 01522670031, in persona del Direttore Amministrativo dott.ssa Simonetta Rizzolio (di seguito "ASL NOVARA")

d'ora in poi, ove congiuntamente intese, le "Parti"

PREMESSO

- (I) che le Parti risultano titolari di quote di partecipazione sociale nella Società consortile a capitale interamente pubblico C.I.C. S.c.r.l., con sede in Banchette (TO), via Castellamonte n. 8, capitale sociale pari a Euro 236.262,85 (Euro duecentotrentaseimiladuecentosessantadue/85) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 93006790013, numero Repertorio Economico Amministrativo TO-661134 (di seguito "CIC" o la "Società");
- (II) C.I.C. S.c.r.l. (in Liquidazione) è società in house a capitale interamente pubblico che opera nel settore ICT con riferimento al mercato della Sanità e della Pubblica Amministrazione erogando prestazioni di servizi destinati esclusivamente agli enti pubblici soci;
- (III) che, in particolare, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione:
 - il Comune di Ivrea risulta intestatario di una quota di partecipazione avente valore nominale pari a Euro 58.859,36 (Euro cinquantottomilaottocentocinquantanove/36), a sua volta corrispondente al 24,91% dell'intero capitale sociale della Società;

- il CSI-Piemonte risulta intestatario di una quota di partecipazione avente valore nominale pari a Euro 42.769,50 (Euro quarantaduemilasettecentosessantanove/50), a sua volta corrispondente al 18,10% dell'intero capitale sociale della Società;
- la Città Metropolitana risulta intestataria di una quota di partecipazione avente valore nominale di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), a sua volta e corrispondente all'8,47% dell'intero capitale sociale della Società;
- la ASL TO-4 risulta intestataria di una quota di partecipazione avente valore nominale di Euro 33.367,87 (Euro trentatremilatrecentosessantasette/87), a sua volta corrispondente al 14,12% dell'intero capitale sociale della Società;
- la ASL TO-3 risulta intestataria di una quota di partecipazione avente valore nominale di Euro 1.891,01 (Euro milleottocentonovantuno/01), a sua volta corrispondente al 0,80% dell'intero capitale sociale della Società;
- la ASL NOVARA risulta intestataria di una quota di partecipazione avente valore nominale di Euro 1.891,01 (Euro milleottocentonovantuno/01), a sua volta corrispondente al 0,80% dell'intero capitale sociale della Società;

(IV) che in data 4 marzo 2015 l'Assemblea degli enti pubblici soci di CIC – preso atto dell'intervenuta integrale erosione del capitale sociale in conseguenza delle perdite evidenziate dalla situazione patrimoniale alla data del 31 ottobre 2014, e non procedendo i soci al ripianamento di tali perdite con contestuale aumento del capitale sociale a una cifra non inferiore al minimo di legge *ex art. 2482 ter cod. civ.*, -- deliberava lo scioglimento

S
ds
[Signature]
[Signature]

anticipato e la messa in liquidazione della Società, nominando quale Liquidatore il dott. Giuseppe Inzirillo e autorizzando l'esercizio provvisorio dell'impresa al fine di realizzare al meglio le attività sociali, nonché di consentire la gestione e l'esecuzione dei contratti di servizio e degli affidamenti pendenti;

CONSIDERATO

- (V) che il bilancio al 31 dicembre 2014 della Società evidenziava una perdita d'esercizio pari a Euro 2.348.047 ed un patrimonio netto negativo complessivamente pari a Euro 2.111.232;
- (VI) che il bilancio redatto al 18 marzo 2015 data di cessazione dalla carica degli amministratori relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, evidenziava una perdita pari a Euro 477.253 ed un patrimonio netto negativo complessivamente pari a Euro 2.588.483;
- (VII) che nel corso dell'Assemblea dei soci straordinaria di CIC del 9 agosto p.v. saranno presentati ai soci i valori prospettici alla data del 30 settembre 2015 della perdita relativa ai primi nove mesi dell'esercizio 2015 e del conseguente valore negativo di patrimonio netto;

RILEVATO

- (VIII) che con delibera del 15 aprile 2015, l'Assemblea dei soci conferiva al Liquidatore espresso mandato di negoziare eventuali contratti di affitto di ramo d'azienda di titolarità di CIC, con eventuale opzione irrevocabile di acquisto, nonché mandato al medesimo Liquidatore di presentare, avanti al competente Tribunale di Ivrea, apposita istanza di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 e succ. RD 16 marzo 1942 n. 267 (nel seguito Legge Fallimentare o anche

solo LF), anche nelle forme del concordato con riserva (art. 161 comma 6 LF);

- (IX) che in tale contesto il Liquidatore dava immediatamente corso alle opportune procedure formali volte a verificare la presenza di soggetti interessati ad assumere in affitto e successivamente ad acquistare i rami di azienda di proprietà della Società, in particolare richiedendo la pubblicazione su primari organi di informazione sia locale che nazionale di apposito "Invito alla manifestazione d'interesse all'acquisto di rami di azienda";
- (X) che in data 5 giugno 2015 la Società depositava avanti il competente Tribunale di Ivrea un ricorso per l'ammissione alla procedura concordataria ai sensi dell'art. 161 sesto comma Legge Fallimentare, riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui al secondo e terzo comma della citata disposizione normativa entro il termine assegnatole dallo stesso Tribunale;
- (XI) che con provvedimento del Tribunale di Ivrea del 2 luglio 2015 (depositato in cancelleria il 16 luglio u.s.), è stata accolta, con riserva, la domanda di ammissione del CIC in Liquidazione all'istituto del concordato preventivo (con continuità aziendale indiretta - mediante affitto e cessione di azienda a terzi - o diretta eventualmente limitata ai rami che garantiscano una adeguata redditività), assegnando un termine, fissato al 2 novembre 2015, per la presentazione della documentazione necessaria a valutare i presupposti per dichiarare aperta la procedura;
- (XII) che nell'ambito della procedura indetta da CIC per la dismissione dei rami aziendali di cui al precedente punto (IX), sono pervenute alla Società

due formali manifestazioni di interesse all'acquisizione della totalità (o comunque della maggioranza) del capitale sociale:

1. in data 20 luglio 2015 dalla società ElsyNet S.r.l. (codice fiscale e partita iva 03178070045, con sede in Bra (CN), Strada Terlapini 22, capitale sociale di Euro 110.000,00 interamente versato);
2. in data 25 luglio 2015 dalla società CSP S.p.a. (codice fiscale e partita iva 02036220016, con sede in Torino, Corso Svizzera n. 185, capitale sociale di Euro 3.000.000,00 interamente versato - di seguito "CSP");

(XIII) che la manifestazione d'interesse di CSP S.p.A., seppur condizionata espressamente alla proroga pluriennale - e comunque non inferiore ai tre anni dalla data di acquisizione - dei contratti di servizio e degli affidamenti in corso di esecuzione, risulta riportare le migliori condizioni economiche di cessione delle quote di CIC, prevedendo l'acquisizione del capitale sociale di CIC con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa e/o diritto di rivalsa nei confronti degli amministratori e dei soci ad eccezione delle ipotesi di dolo e rendendosi altresì disponibile a garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali di CIC per un periodo corrispondente alla durata dei contratti e degli affidamenti prorogati e/o rinnovati, oltre che lo svolgimento dell'attività nello stesso presidio territoriale;

(XIV) che l'eventuale acquisizione da parte di un soggetto terzo privato del capitale sociale di CIC risulta di per sé coerente con i "piani operativi di razionalizzazione" rispettivamente deliberati dalle Parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 commi 611 e ss Legge n. 190/2014 e consentirebbe inoltre alla Società di fuoriuscire dall'attuale stato di sofferenza

economico/finanziaria senza aggravio di costi per le Parti medesime e nel rispetto del preminente interesse dei creditori sociali;

(XV) che, per le ragioni descritte nel punto che precede, è intenzione comune dei soci, aderenti alla presente Convenzione, trasferire la propria partecipazione in CIC nei termini che saranno descritti nell'ambito della procedura di cui al punto XVI);

(XVI) che il trasferimento delle partecipazioni dovrà in ogni caso realizzarsi previo esperimento, su iniziativa delle Parti, delle procedure di evidenza pubblica contemplate dall'art. 1 comma 568 bis lettera b) Legge n. 147/2013 così come integrato e modificato dall'art. 1 commi 611 e ss Legge n. 190/2014, che tenga conto, in particolare, dell'esito della procedura di consultazione del mercato effettuata da CIC, tanto che la proposta di CSP costituirà, nei termini infra indicati, la base della procedura competitiva per l'individuazione del soggetto a cui cedere le quote;

(XVII) che l'impegno richiesto agli attuali soci di rinnovare i rapporti contrattuali con CIC deve, in ogni caso, tenere conto dell'attuale status di CIC in concordato preventivo con riserva.


Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito la "Convenzione"), tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si impegnano espressamente:
 - a) limitatamente alle Parti che hanno affidamenti in essere, a procedere al rinnovo pluriennale - comunque non inferiore ai tre anni - delle convenzioni/contratti di servizio e degli affidamenti attualmente in

8

↓ CSP



corso di esecuzione, qualora esistenti, e i cui contratti saranno integrati con opportune clausole a tutela dei soci affidanti, formalizzando tale impegno mediante separata comunicazione da inviarsi alla Società entro il termine del 4 agosto 2015. Detti atti di affidamento saranno in ogni caso condizionati in via sospensiva:

- o alla revoca dell'attuale stato di liquidazione e alla successiva rinuncia di CIC alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - o alla scelta del soggetto privato cui cedere le proprie quote mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - o alla conduzione diretta della Società da parte del socio scelto mediante tale procedura, al quale, pertanto, verrà richiesto di obbligarsi, per tutta la durata dell'affidamento, a non cedere la partecipazione societaria e/o a non procedere all'affitto o alla cessione di ramo d'azienda, nonché a non cedere o trasferire il contratto di affidamento;
 - o all'impegno a non ridurre il livello occupazionale delle risorse attualmente impiegate per la prestazione dei servizi, tenuto anche conto degli affidamenti concomitanti degli altri soci e a svolgere l'attività nello stesso presidio territoriale per una durata almeno pari a quella degli affidamenti ricevuti;
- b) a trasferire la propria partecipazione in CIC a mezzo di procedura ad evidenza pubblica condizionata al ripiano delle perdite ed alla

contestuale ricostituzione del capitale sociale di CIC ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2482 ter cod. civ. da parte dell'aggiudicatario;

2. Le Parti sottoscrittrici della presente Convenzione, nella loro qualità di soci di CIC, conferiscono all'ASL TO-4 il mandato ad esperire tutte le azioni necessarie alla gestione ed allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa, che predisporrà l'avviso di asta pubblica (R.D. 23/05/1924 n. 827), che dovrà essere approvato dalle parti sottoscrittrici. I costi della procedura che non sarà possibile addebitare all'aggiudicatario ai sensi di legge saranno ripartiti pro quota fra i sottoscrittori della presente Convenzione.
3. Gli impegni assunti dalle Parti ai sensi del punto 1) che precede devono intendersi espressamente subordinati al verificarsi di tutte le seguenti condizioni, nessuna esclusa:
 - a) al previo esperimento e regolare esaurimento di apposita procedura ad evidenza pubblica volta a verificare l'eventuale presenza di un soggetto terzo privato disponibile ad acquistare le quote dei soci di CIC in conformità a quanto previsto dal punto 1) lettera b) che precede;
 - b) all'effettivo versamento da parte del soggetto privato individuato all'esito della predetta procedura di evidenza pubblica di quanto si renderà necessario per dare esecuzione al ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale di cui al medesimo punto 1) lettera b) che precede;
 - c) all'assunzione da parte dell'assemblea sociale di CIC entro la data del 31 ottobre 2015 di una delibera di revoca dell'attuale stato di


liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2487 *ter* cod. civ. per esser venuti meno i relativi presupposti di legge;

- d) al deposito da parte di CIC – entro la data del 31 ottobre 2015 e una volta verificatasi la condizione di cui al punto 3) lettera c) che precede - di apposito atto di rinuncia alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo già presentata avanti il competente Tribunale di Ivrea.


4. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che la presente Convenzione è aperta all'eventuale successiva adesione degli altri soci pubblici di CIC.

Data 04.08.2015


Per il Comune di Ivrea
Il Sindaco dott. Carlo Della Pepa




Per l'Azienda Sanitaria Locale Torino 4
Il Direttore Generale dott. Lorenzo Ardissonne




Per la Città Metropolitana di Torino
Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
dott. Fortunato Asprea



Per l'Azienda Sanitaria Locale Torino 3
Il Direttore Generale dott. Flavio Boraso



Per il CSI-Piemonte
Il Direttore Generale dott. Ferruccio Ferranti



Per l'Azienda Sanitaria Locale Novara
Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Simonetta Rizzolio

